

IVA

Stampi e fornitura di beni: regole Iva e compilazione esterometro

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Entro il 31 maggio 2019 occorre trasmettere la **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** riepilogando le operazioni del **mese di aprile**; in particolare, sul lato delle operazioni attive occorre valorizzare il **blocco DTE** con riferimento alle **fatture emesse** verso soggetti non residenti, non stabiliti (anche se identificati in Italia) mentre sul fronte delle **operazioni passive** è necessario valorizzare il **blocco DTR** riferito alle **fatture ricevute da soggetti non residenti, non stabiliti** (anche se identificati in Italia) **e registrate** ai fini della liquidazione dell'Iva.

Negli scambi comunitari tra soggetti passivi **iscritti al Vies**, le cessioni di beni **a titolo oneroso** possono essere fatturate senza applicazione dell'imposta - fattura **non imponibile** [articolo 41 D.L. 331/1993](#) – a condizione che il cedente nazionale dimostri l'**effettiva movimentazione del bene** dall'Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto (sul punto, l'Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato la [risposta n. 100 del 08.04.2019](#)).

Se si verifica **l'assenza anche solo di uno dei requisiti** sopra esposti - onerosità dell'operazione, soggettività passiva delle controparti coinvolte e movimentazione del bene - **l'operazione non può beneficiare della non imponibilità Iva**, scontando l'ordinaria imposta.

Nell'ambito della verifica del **requisito della movimentazione**, le disposizioni nazionali hanno riservato una "**deroga**" in presenza di un unico contratto di appalto sottoscritto tra un cedente italiano ed un cessionario comunitario, volto alla **produzione di beni e la cessione di stampi (o attrezzature)** utilizzati per la produzione degli stessi.

Esemplificando, ipotizziamo il caso di una società italiana che riceva un **ordine unico** avente ad oggetto la produzione di particolari beni per un determinato periodo di tempo e la **cessione di uno stampo utile alla creazione degli stessi**: lo stampo viene ceduto a titolo oneroso al cliente comunitario e **resta in prestito d'uso presso il cedente italiano**, che **lo utilizza per produrre i pezzi per conto del cliente**, fatturandoli volta per volta sulla base delle consegne concordate.

Lo stampo/attrezzatura, che resta in Italia in prestito d'uso, deve essere riportato nel **registro di carico e scarico** ([articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993](#)).

La fornitura dei prodotti non desta particolari difficoltà, in quanto trattasi di cessioni intracomunitarie di beni.

Al verificarsi delle condizioni di seguito richiamate è possibile fatturare anche la cessione dello stampo (attrezzatura) come non imponibile Iva, ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lett. a\), D.L. 331/1993](#), nonostante manchi l'immediata movimentazione dello stampo/attrezzatura verso lo Stato UE del cessionario.

L'operazione è equiparata ad una **cessione intracomunitaria** ([articolo 41, comma 1, lett. a\)](#) a condizione che:

- tra il committente/acquirente e l'operatore nazionale venga stipulato **un unico contratto d'appalto** avente ad oggetto sia la **realizzazione dello stampo** che la **fornitura dei beni** che con esso si producono;
- lo stampo, a fine lavorazione **venga inviato nell'altro Paese comunitario** a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile ([circolare 13/E/1994, paragrafo B.2.3](#)).

Pertanto, **l'assenza del requisito territoriale è limitata solo alla durata del contratto** di appalto per la fornitura dei beni, terminato il quale lo stampo/attrezzature deve necessariamente essere:

- **spedito al cliente comunitario** - trasferimento fisico del bene - oppure,
- **dismesso se obsoleto o inutilizzabile** - previa autorizzazione del proprietario, ossia del cessionario comunitario.

Tale deroga **non trova applicazione in tutti i Paesi comunitari**: così, ad esempio, analoga operazione effettuata in **Polonia** sconta l'Iva polacca al momento del passaggio di proprietà dello stampo/attrezzatura, in quanto il bene resta sul suolo polacco.

Venendo, invece, alla **compilazione dell'esterometro**, entrambe le **fatture (cessione stampo e fornitura pezzi)** dovranno essere riepilogate con **natura operazione N3 e tipo documento TD01**, avendo cura di inserire le operazioni in base al mese in cui le fatture sono state emesse.

È appena il caso di precisare che è sempre possibile **evitare l'adempimento scegliendo la trasmissione della fattura elettronica estera** al SdI con **codice destinatario XXXXXX**.

Analizziamo, infine, una situazione analogica ma **con controparte extra-comunitaria**.

In tal caso, la **fattura di cessione dello stampo/attrezzatura può essere emessa come non imponibile Iva**, ai sensi dell'[articolo 8 D.P.R. 633/1972](#), sempre a condizione che il bene venga esportato terminata la produzione richiesta dal cliente.

Ai fini dell'esterometro, ricordiamo che l'Agenzia delle entrate ha recentemente confermato l'**esclusione dall'adempimento delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale** ([risposta n. 130 del 24.04.2019](#)).

Nel caso specifico, dal momento che la movimentazione dello stampo avviene in occasione della restituzione del bene (chiusura del prestito d'uso) al cliente extra-UE, la **fattura relativa alla cessione dello stampo non viene valorizzata nella bolletta doganale di esportazione nel mese di fatturazione**, a differenza delle fatture relative alle forniture dei pezzi.

In tal caso, si ritiene che **la fattura di solo “stampo” emessa ad esempio nel mese di aprile, debba essere inclusa nell’esterometro** in scadenza il 31 maggio.

Analoghe conclusioni valgono per le fatture di acconto emesse nei confronti di un **cessionario extracomunitario**. È sempre possibile **evitare l’adempimento scegliendo la comunicazione tramite fattura elettronica al Sdl**.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)